



Comune di Lecco

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI REFERENDUM COMUNALI

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 dell'8 ottobre 2012)

Capo I – Percorso presentazione del referendum

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituto dei referendum consultivi comunali previsti dall'art. 22 dello Statuto Comunale tra le forme di partecipazione popolare.
2. Il referendum può riguardare qualsiasi argomento sul quale gli organi istituzionali del comune hanno competenza deliberativa, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo Statuto Comunale di cui all'art. 22 comma 2 lettere A-B-C-D-E-F-G
3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di interesse generale della comunità.

Art. 2 – Presentazione proposte referendarie

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum comunale devono costituirsi in “Comitato promotore”, composto da un minimo di 15 persone elettori del Comune di Lecco che nominano al proprio interno un presidente, e procedere quindi alla raccolta delle firme necessarie (almeno 1.800) per la formulazione delle proposte referendarie secondo le modalità di cui al successivo art. 3. La proposta deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1 settembre e il 31 ottobre.
2. La proposta di referendum può essere presentata anche da uno o più gruppi consiliari rappresentati in Consiglio.
3. Il gruppo o più gruppi consiliari, nonché il comitato promotore ove lo ritengano opportuno, potranno richiedere parere preventivo al Comitato Tecnico di Garanzia, di cui al successivo articolo 4, in ordine all'ammissibilità dei proponendi quesiti referendari. La richiesta dovrà essere sottoscritta da almeno 150 elettori (con le modalità di cui al successivo art. 3 comma 5).
4. Il Comitato Tecnico di Garanzia, ai sensi dell'art. 4 comma 5 si pronuncia entro 20 giorni dalla protocollazione della richiesta di parere.

Art. 3 – Modalità raccolta firme

1. I cittadini che risultano iscritti nelle liste elettorali del Comune di Lecco, in numero minimo di 1.800, possono sottoscrivere la proposta del Comitato promotore sugli appositi moduli di cui ai commi seguenti.
2. I moduli formato protocollo devono contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura “Comune di Lecco – Richiesta di referendum”, e l'indicazione completa e chiaramente leggibile del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria Generale che appone il timbro del Comune su ogni foglio e li fa vidimare al Segretario Generale. La vidimazione dei moduli non può avere data antecedente a 120 giorni rispetto alla scadenza del termine finale per la presentazione della proposta di referendum, di cui all'articolo 2, comma 1.

3. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, comune di nascita, data di nascita ed estremi di riconoscimento del sottoscrittore.
4. La raccolta delle firme avviene presso la Segreteria Generale e i Servizi Demografici negli orari di apertura al pubblico, oppure in spazi ed aree pubbliche appositamente autorizzate dal servizio comunale SUAP. Le richieste e le relative autorizzazioni sono esenti da spese. Tali richieste inoltre hanno priorità di accoglimento su ogni altra richiesta di occupazione suolo pubblico insistente sul medesimo spazio.
5. Le firme possono essere autenticate da qualsiasi soggetto previsto dall'art. 14 Legge 53/1990 e s.m.i. Le modalità invece sono previste dal DPR 445/2000.
6. L'autenticazione può essere collettiva per tutte le firme contenute in ciascun modulo, indicando il numero delle firme autenticate e la data dell'avvenuta autentica nonché la qualifica di ufficiale autenticante.
7. La modulistica raccolta dovrà essere corredata, per ciascun individuo, di attestazione di iscrizione nelle liste elettorali, tramite certificazione singola o collettiva o con apposizione del numero di iscrizione nelle liste elettorali in apposito spazio eventualmente previsto dalla modulistica. In quest'ultimo caso sul modulo dovrà essere previsto lo spazio per l'attestazione dell'ufficio elettorale.
8. La modulistica contenente le firme dei sottoscrittori dovrà essere presentata al Segretario Generale per poi essere passata al vaglio del Comitato tecnico di Garanzia sui referendum, di cui al successivo art. 4.
9. Le firme sono valide, se raccolte nell'anno di presentazione della richiesta.

Art. 4 – Comitato tecnico di garanzia sui referendum

1. Il Comitato tecnico di Garanzia sui referendum (d'ora in avanti denominato con la sigla CTG) è composto dai seguenti componenti: Segretario Generale (che funge da Presidente), Direttore del Settore Affari Generali, Direttore del settore avente riferimento alla materia oggetto della proposta di referendum. Inoltre, due posti di diritto sono riservati rispettivamente: al Presidente dell'Ordine degli Avvocati della Provincia di Lecco o da un Avvocato da esso delegato e dal Presidente del Tribunale di Lecco o da un Magistrato da esso delegato. Nel caso in cui l'Ordine degli Avvocati e il Tribunale non provvedano alle rispettive nomine dopo formale invito/comunicazione del Segretario Generale, il CTG è costituito dai tre componenti che rappresentano il Comune.
2. Nell'eventualità in cui uno dei direttori di settore sia assente, lo stesso potrà essere sostituito ai sensi del vigente Regolamento degli uffici e servizi.
3. Le sedute del CTG sono segrete e i suoi componenti non hanno diritto a compensi.
4. Il CTG verifica il numero delle firme raccolte, la regolarità della certificazione, la corretta autenticazione.
5. Il CTG verifica altresì l'ammissibilità dei quesiti referendari proposti: a) sotto il profilo della loro chiarezza, sinteticità ed univocità; b) sotto il profilo della loro conformità al disposto di cui al precedente art. 1.
6. Espletate le funzioni di cui ai precedenti commi 4 e 5, il CTG esprime (a maggioranza), entro il 15 gennaio, il proprio motivato giudizio in ordine all'ammissibilità dei quesiti proposti, e ne dà quindi comunicazione al Comitato Promotore, al quale ultimo è data facoltà, nei dieci giorni successivi, di presentare proprie osservazioni scritte. Decorsi i dieci giorni suddetti ed esaminate le eventuali osservazioni del Comitato Promotore, il CTG si pronuncia, entro 5 giorni, in ordine all'ammissibilità dei suddetti quesiti, dandone comunicazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale nonché al Consiglio Comunale.

Art. 5 – Indizione del referendum

1. Il Consiglio Comunale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione definitiva di cui al comma 6 del precedente articolo, viene riunito in seduta straordinaria al fine di decidere

sull'eventuale accoglimento nel merito dei contenuti dei quesiti referendari ritenuti ammissibili; in tal caso il Consiglio dichiarerà venuto meno l'oggetto referendario.

2. Salvo il verificarsi della fattispecie di cui al precedente comma 1, il Sindaco (previa delibera conforme del Consiglio Comunale), con proprio decreto, indice il referendum, fissandone la data; dell'indizione del referendum viene data comunicazione dal Sindaco al Prefetto. Il decreto deve essere adottato almeno 45 giorni prima della data fissata per la consultazione popolare.

Art. 6 – Svolgimento dei referendum

1. Nella medesima consultazione referendaria non si possono sottoporre a votazione più di cinque quesiti referendari; se i quesiti referendari regolarmente presentati fossero più di cinque, vengono sottoposti a votazione quelli che hanno raggiunto il maggior numero di sottoscrizioni, rinviando gli altri alla consultazione referendaria dell'anno successivo. In caso di parità del numero di sottoscrizioni, si procederà alla indizione sulla base del criterio di precedenza temporale nella presentazione al protocollo del Comune.
2. L'indizione dei referendum di cui al presente regolamento, non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali, come specificato dall' art. 8 del TU 267/2000, e può avvenire una sola volta l'anno.
3. Nel corso dello stesso mandato amministrativo lo stesso quesito referendario può essere ammesso una sola volta, anche nel caso in cui il quesito venga bocciato dagli elettori.

Art. 7 . Sospensione del referendum

1. Il referendum viene sospeso qualora, dopo la sua indizione, venga sciolto il Consiglio Comunale e vengano indette nuove elezioni.
2. Qualora il nuovo Consiglio Comunale eletto non recepisca entro 120 giorni dal suo insediamento i contenuti del quesito già presentato, il Sindaco sarà obbligato a dar corso alla consultazione referendaria sospesa.

Cap. II - Modalità di svolgimento del referendum

Art. 8 - Ufficio elettorale centrale

1. Successivamente al decreto di indizione, con deliberazione della Giunta Comunale viene costituito l'Ufficio Elettorale Centrale per lo svolgimento della consultazione referendaria. Questo ufficio fungerà anche da ufficio centrale per la proclamazione del risultato. Sarà composto dal Segretario Generale o suo delegato, da 1 dipendente amministrativo di categoria D con funzioni di segretario verbalizzante, da 1 funzionario dell'ufficio elettorale.

Art. 9 - Aveni diritto al voto

1. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini che risultano iscritti nelle liste elettorali risultanti dall'ultima revisione dinamica effettuata e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data della consultazione.

Art. 10 – Quorum

1. Il referendum è valido a prescindere dal numero di partecipanti al voto. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa raggiungano la maggioranza dei votanti, in caso contrario è dichiarato respinto.

Art. 11 – Disciplina della propaganda elettorale

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita nei 20 giorni antecedenti alla votazione fino al giorno di venerdì precedente la data di votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti e altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi (100x70cm) predisposti dal Comune in modo da assicurare ai partiti politici, alle formazioni presenti in Consiglio Comunale e ai promotori del Referendum adeguate dotazioni, provvedendo alla forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già in dotazione del Comune.
3. Gli spazi di cui al comma precedente saranno individuati, delimitati ed assegnati con delibera di Giunta da adottarsi entro al massimo 22 giorni precedenti la votazione. Nella stessa riunione verranno assegnati gli spazi in base al numero dei richiedenti.
4. I soggetti indicati al comma 2 dovranno presentare richiesta specifica di spazi per la propaganda elettorale, che dovrà pervenire all'ufficio protocollo entro e non oltre il 30° giorno antecedente la votazione.
5. E' concessa la facoltà ai soggetti di cui sopra, di consentire l'utilizzazione degli spazi loro assegnati ad associazioni fiancheggiatrici. Tale concessione sarà comunicata all'ufficio elettorale da parte del gruppo/comitato assegnatario dello spazio.
6. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti previsti dalla normativa vigente ed utilizzati anche nelle consultazioni elettorali, nonché le sanzioni di cui all'art.9 della legge 4 aprile 1956 n.212.

Art. 12 - Modalità di svolgimento della propaganda elettorale

1. Il materiale elettorale va affisso negli appositi spazi assegnati ed è fatto divieto di cessione o scambio degli stessi tra le diverse organizzazioni.
2. Il materiale elettorale affisso deve sempre contenere l'indicazione dell'organizzazione, che è responsabile anche di eventuali irregolarità.
3. È fatto divieto di affissione, al di fuori degli spazi assegnati, di qualsiasi stampato o manifesto che, anche in forma indiretta, può propagandare la consultazione referendaria.
4. È vietato il lancio di manifesti elettorali di ogni tipo e dimensione da autovetture in movimento o ferme in luogo pubblico.

Art. 13 - Sezioni elettorali

1. Ogni elettore viene assegnato alla stessa Sezione cui è assegnato nelle elezioni comunali. I Seggi elettorali comprendono più Sezioni ubicate nella stessa sede. Le Sezioni sono accorpate come indicato nell'allegato A.
2. Il Sindaco indica per ciascuna sezione il luogo di ubicazione.
3. Mediante pubblici manifesti il Sindaco rende nota l'ubicazione dei Seggi elettorali e le rispettive Sezioni, la data e l'oggetto della consultazione, l'orario di svolgimento delle votazioni, la documentazione da esibire al Presidente di Seggio per poter esercitare il diritto al voto e le modalità di svolgimento del voto medesimo.
4. Mediante ulteriori manifesti, verranno indicate le sezioni e la relativa ubicazione dove potranno recarsi a votare gli elettori non deambulanti.
5. L'ufficio elettorale di concerto con il settore Servizi Sociali organizza il trasporto ai seggi degli elettori con difficoltà deambulanti come già previsto per le elezioni comunali.

Art. 14 - Costituzione dei seggi elettorali

1. L'ufficio elettorale di ciascun Seggio è costituito dal Presidente, dal segretario e da quattro scrutatori per ciascuna Sezione accorpata nel Seggio, uno dei quali assume, a scelta del Presidente, la funzione di vicepresidente e ne fa le veci in caso di assenza od impedimento temporaneo.

2. Il segretario del Seggio è nominato dal Presidente, che lo sceglie tra gli elettori del Comune avente grado di Istruzione Scuola Media Superiore (Diploma Maturità).
3. Il Presidente di seggio è nominato dal Sindaco, entro 20 giorni dalla data fissata per lo svolgimento del referendum, tra tutti coloro che sono iscritti nell'Albo dei Presidenti di seggio tenuto dall'ufficio elettorale. La nomina deve essere notificata entro il 10° giorno antecedente la data delle votazioni.
4. Non possono essere nominati Presidenti di seggio i consiglieri comunali ed i membri della Giunta comunale, nonché i componenti del comitato promotore.
5. La Commissione Elettorale Comunale nomina gli scrutatori in pubblica seduta, entro 20 giorni dalla data fissata per lo svolgimento del referendum, tra tutti coloro che sono regolarmente iscritti nell'albo tenuto dall'ufficio elettorale. La nomina deve essere notificata entro il 10° giorno antecedente la data delle votazioni.
6. La tutela dell'ordine pubblico presso i Seggi elettorali è assicurata, di norma, dalla Polizia Locale.
7. Ai componenti dei seggi è corrisposto un onorario commisurato a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di referendum nazionale.

Art. 15 - Rappresentanti presso i seggi

1. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano con apposito atto scritto, un rappresentante designato dal Presidente del Comitato dei promotori e un rappresentante per ciascuno dei Gruppi presenti in Consiglio Comunale, designato, sempre con atto scritto, dal rispettivo capogruppo.
2. Gli atti di designazione di cui al comma precedente sono autenticati, senza spesa, dal Segretario Generale o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione, nonché da coloro di cui all'art. 14 della L. 53 del 21/3/1990
3. Tali atti di designazione dovranno pervenire all'ufficio elettorale entro e non oltre le ore 16.00 del venerdì antecedente la data delle elezioni.

Art. 16 - Liste degli aventi diritto al voto

1. Le liste elettorali di ciascuna sezione, vengono consegnate ai Presidenti di seggio all'atto dell'insediamento; una copia di tali liste verrà affissa all'interno del seggio in posizione tale da poter essere consultata dagli elettori.

Art. 17 - Consegna del materiale occorrente per le votazioni

1. Alle ore 16.00 del giorno precedente la votazione, il Presidente di seggio e il segretario di seggio si recano in Comune per la riunione preliminare con il responsabile dell'ufficio elettorale, dove verranno impartite le disposizioni per il corretto svolgimento delle operazioni e verranno altresì consegnate le cartelle personali per entrambe le figure.
2. Alle ore 6.00 del giorno della votazione viene insediato il seggio e l'ufficio elettorale comunale consegna a ciascun Presidente:
 - a) il bollo comunale del Seggio elettorale;
 - b) le liste degli elettori di tutte le Sezioni che fanno capo al Seggio;
 - c) due copie del manifesto contenente il quesito referendario;
 - d) copia del verbale di nomina degli scrutatori;
 - e) pacco sigillato contenente le schede di votazione;
 - f) una copia del registro dei verbali per tutte le operazioni di voto;
 - g) le matite copiative per l'espressione del voto;
 - h) materiale di cancelleria e quant'altro occorrente alle operazioni di voto;
 - i) le designazioni dei rappresentanti del Comitato promotore eventualmente pervenute
 - l) scatole per la restituzione del materiale.
3. Se all'atto dell'insediamento sono assenti alcuni scrutatori il Presidente di seggio lo comunica immediatamente all'ufficio elettorale, il quale provvederà ad inviare i sostituti.

Art. 18 – Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 361.
2. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato "B" al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto deliberato e letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nella stessa consultazione vengono presentati più quesiti referendari, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
3. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri del seggio. Il Presidente divide le quantità tra i componenti del seggio. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora e mezza dopo il ricevimento del materiale e, comunque, non oltre le ore 8.00 e si concludono entro le ore 21.00 permettendo ad eventuali elettori presenti nel seggio di esprimere il proprio voto.
4. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta.
5. Per l'esercizio del diritto di voto ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento; è comunque ammesso al voto se la sua identità è attestata da due componenti del Seggio.
6. L'espressione del voto viene annotata sulle liste sezionali e viene apposto il timbro e la data sulla tessera elettorale.
7. Gli elettori impediti - che devono essere accompagnati in cabina - devono esibire apposito certificato medico e dichiarare le generalità della persona scelta come accompagnatore; questi deve essere un elettore e può accompagnare una sola persona, perciò sul certificato elettorale viene indicato che ha accompagnato un elettore impedito al seggio.
8. È valido il voto espresso con qualsiasi segno apposto nell'apposito spazio della scheda, tale da consentire l'individuazione della volontà dell'elettore; è nulla la scheda sulla quale è apposto un qualsiasi segno che possa far riconoscere l'elettore.
9. Alle ore 21.00 il Presidente dichiara chiuse le operazioni di voto, consentendo l'esercizio del diritto a tutte le persone che a tale ora si trovano nel seggio elettorale o nell'edificio dove è ubicato il seggio.

Art. 19 - Atti preliminari allo scrutinio

1. terminate le operazioni elettorali e dichiarata chiusa la votazione viene effettuato il conteggio delle schede vidimate e non utilizzate, nonché delle schede non vidimate, provvedendo a chiuderle nelle apposite buste che vengono rimesse all'ufficio elettorale, unitamente alle liste elettorali di sezione, appositamente firmate da tutti i componenti del seggio.
2. Il Presidente ed il segretario compilano la parte del verbale relativa alla chiusura delle operazioni di voto, dopo aver verificato la correttezza di tutte le operazioni finora svolte.

Art. 20 - Scrutinio

1. Conclusa la votazione ed eseguite le operazioni preliminari di cui al precedente art.19, ha inizio immediatamente lo scrutinio. Vengono immediatamente spogliate le schede tenendole distinte in gruppi tra i SI, i NO, Bianche e Nulle. Nell'eventualità di più quesiti referendari si procederà in base all'ordine stabilito dal Consiglio Comunale nella delibera di approvazione degli stessi.
2. Assistono alle operazioni di scrutinio e possono contestare le decisioni del Presidente facendone verbalizzare le motivazioni, i rappresentanti debitamente nominati di cui al precedente art.15.
3. Il voto è valido ogni qual volta si può desumere la volontà dell'elettore, nel rispetto delle disposizioni vigenti per le consultazioni referendarie nazionali.
4. Del risultato viene preso nota nell'apposito verbale.

Art. 21 - Conclusione delle operazioni di scrutinio

1. Alla fine delle operazioni di scrutinio si procede alla formazione del plico contenente le schede valide e quelle nulle, la tabella degli scrutini ed il verbale delle operazioni di voto.

2. Il plico viene inviato all'ufficio elettorale comunale che ne rilascia ricevuta per il Presidente del seggio elettorale.
3. L'ufficio elettorale comunale, si riunisce il martedì successivo alla data della consultazione, in seduta pubblica. Sulla base dei verbali procede:
 - alla verifica del numero totale degli elettori che vi hanno partecipato;
 - all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari, oltre al conteggio delle schede bianche e nulle;
 - all'assegnazione definitiva, previo esame e decisione, dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio elettorale comunale per i referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco ed uno al Segretario Generale. Nel verbale sono registrati eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.
5. Per eventuali reclami presenti nel verbale, il CTG si riunisce entro tre giorni dal termine delle operazioni dell'ufficio Centrale e decide in merito.

Capo III – Esito della consultazione

Art. 22 – Adempimenti a seguito esito del referendum

1. Il Sindaco comunica alla cittadinanza l'esito del referendum mediante manifesti pubblici ed affissione all'albo pretorio.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, in apposita adunanza da tenersi entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del/dei quesiti referendari.
3. Quando il quesito referendario ha avuto esito positivo, il Consiglio Comunale adotta, (nel termine di 60 giorni dalla proclamazione dei risultati), motivate deliberazioni sull'oggetto del quesito stesso, deliberazioni peraltro non giuridicamente vincolate dall'esito suddetto.
4. Le proposte e gli intendimenti espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono comunque priorità che il Consiglio Comunale comprende nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi politico-amministrativi per la loro attuazione nei tempi che risulteranno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.

Art. 23 – Informazione dei cittadini

1. Le decisioni del Consiglio Comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti o in altre forme.
2. Copia delle deliberazioni del Consiglio Comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro 10 giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato promotore del referendum.

Art. 24 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme che regolano le consultazioni referendarie nazionali e le leggi elettorali in vigore.
2. Gli allegati (A-B-C) al presente regolamento possono essere modificati per ragioni organizzative con apposito atto della Giunta Comunale.

Art. 25 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

Accorpamento seggi:

SEDE	SEZIONI	SEGGI EFFETTIVI*
SC. VIA ONGANIA	1 - 2	1
SC. VIA CAROSSA	3 - 4 - 5 - 6 - 7	2 - 3
SC. VIA AMENDOLA	8 - 9 - 10 - 11- 13	4 - 5
OSPEDALE	12	6
SC. PIAZZA CARDUCCI	14 - 15	7
SC. VIA POZZOLI	16 - 17	8
ISTIT. M. AUSILIATRICE	18 - 19	9
SC. VIA TIMAVO	20	10
SC. C.SO MONTE SANTO	21 - 22 - 23	11
SC. RANCIO	24 - 25	12
SC. LAORCA	26 - 27	13
SC. ACQUATE	28 - 29 - 30	14
CENTRO SOCIALE	31 - 32	15
SC. GERMANEDO	33 - 34	16
ISTIT. A. e MUZZI	35	17
SCUOLE BELLEDO	36 - 37 - 38	18
SC. VIA ZELIOLI	39 - 40 - 41	19
SC. CHIUSO	42 - 43	20

* assegnare n. 4 scrutatori per seggio effettivo

SCHEDA DI VOTAZIONE

Parte interna

REFERENDUM COMUNALE

Volete: *(segue testo quesito sottoposto a referendum ...)*

SI

NO

* * *

Parte esterna

Comune di LECCO

Sigla Ufficio Sezione

ITER PER L'INDIZIONE DI REFERENDUM COMUNALI

- Presentazione della proposta referendaria, sottoscritta da almeno 1.800 elettori dal 1 settembre al 31 ottobre.
- Entro il 15 gennaio, verifica della regolarità delle firme e valutazione dell'ammissibilità della proposta avanzata dal comitato promotore/gruppi consiliari, comunicando loro l'esito.
- Entro 10 giorni da tale comunicazione, il Comitato promotore e i gruppi consiliari possono presentare osservazioni scritte.
- Il Comitato Tecnico di garanzia entro 5 giorni si esprime in via definitiva.
- Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta straordinaria e si esprime sull'eventuale accoglimento dei contenuti referendari. Decorsi 30 giorni dalla decisione positiva sull'ammissibilità del referendum, il Sindaco indice il Referendum; il decreto dovrà essere adottato almeno 45 giorni prima dalla data della consultazione;
- Il martedì successivo alla data della consultazione, verifica dei risultati da parte dell'Ufficio Elettorale e successiva proclamazione dell'esito del referendum da parte del Sindaco;
- Entro 60 giorni dalla proclamazione suddetta, riunione del Consiglio Comunale per le delibere del caso.

ASSEGNAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

- Entro i 30 gg. precedenti la data fissata per lo svolgimento dei referendum i soggetti indicati all'art. 15 (promotori e gruppi consiliari) fanno richiesta di assegnazione spazi per la propaganda elettorale.
- Entro i 22 gg. precedenti la data fissata per lo svolgimento dei referendum la Giunta Comunale assegna gli spazi.

DESIGNAZIONE PRESIDENTI e SCRUTATORI DI SEGGIO

- Entro il 20° giorno precedente la data fissata per lo svolgimento dei referendum, il Sindaco nomina i Presidenti di Seggio prendendoli dall'albo dei Presidenti.
- Entro il 20° giorno precedente la data fissata per lo svolgimento dei referendum, la Commissione elettorale Comunale nomina gli Scrutatori di Seggio prendendoli dall'albo degli Scrutatori.

VALIDAZIONE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

- Il martedì successivo alla data delle votazioni, l'ufficio centrale elettorale verifica le risultanze dello scrutinio.
- Entro 3 gg dalla proclamazione dei risultati, il Comitato tecnico di garanzia sui referendum decide su eventuali reclami inseriti nel verbale dell'ufficio centrale.
-

ESITO DEL REFERENDUM

- Entro 60 gg dalla proclamazione dei risultati il Presidente del Consiglio Comunale convoca il Consiglio Comunale per deliberare sull'esito del voto.